

**ACCORDO PER L'UTILIZZO PLURIMO DELLE ACQUE DEGLI  
IMPIANTI AEM IN VALLE ORCO**

L'anno duemilasei il giorno 28 del mese di giugno alle ore 12.45...in  
Torino, presso la sede dell'Autorità d'Ambito, in via Lagrange n. 20, 10123  
Torino,

TRA

- **Azienda Energetica Metropolitana Torino S.p.A.**, in seguito AEM,  
con sede in Via Bertola n. 48 - 10122 Torino, Registro Imprese n.  
07129470014 nella persona [REDACTED] quale Legale  
Rappresentante, [REDACTED];
- **Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.**, in seguito denominata  
SMAT, con sede legale in Corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino,  
Registro Imprese n. 07937540016, in persona [REDACTED]  
quale Legale Rappresentante [REDACTED];
- **Autorità d'ambito n. 3 "Torinese"**, in seguito indicata come ATO/3,  
con sede legale in Via Lagrange n. 20 - 10123 Torino, P.IVA  
08581830018, in persona [REDACTED] quale Legale  
Rappresentante [REDACTED];

di seguito collettivamente denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

- AEM ha quale missione societaria lo sviluppo di impianti per la

produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed è titolare della concessione di derivazione a servizio dell'impianto idroelettrico di Rosone Canavese di potenza installata .... MVA, alimentato dai serbatoi di ..... aventi capacità utile di ..... m<sup>3</sup> (di seguito "l'Impianto");

- l'Impianto, disponendo di serbatoi, produce energia elettrica secondo il criterio della migliore valorizzazione della risorsa e comunque è in grado di rispondere alle esigenze del mercato dell'energia e all'esigenza primaria di contribuire alla continuità e stabilità del servizio elettrico, essendo inoltre idoneo a funzionare in isola di carico e per la riaccensione della rete da black-out;
- ai sensi del D.Lgs 152/2006 e della L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, all'Autorità d'ambito Torinese 3 è stato trasferito l'esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche;
- l'ATO/3, ha approvato con deliberazioni della propria Conferenza n. 107/2002 e 169/2004 il Piano d'ambito con validità 2003 – 2023, che fra l'altro, contempla fra gli interventi di grande infrastrutturazione "L'Acquedotto della Valle Orco";
- la SMAT a seguito della deliberazione n. 173 approvata dalla Conferenza d'Ambito in data 27/05/2004 ha la titolarità della gestione del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale n. 3 "Torinese", e pertanto la SMAT è titolata alla futura gestione del

succitato Acquedotto della Valle Orco;

- SMAT, nell'ambito di una prima fase preliminare di valutazione dell'Acquedotto della Valle Orco, ha individuato quale possibile punto di prelievo il canale di scarico dell'Impianto di Rosone e/o la centrale di pompaggio delle acque di falda di Bardonetto;

Si prevede per l'alimentazione dell'impianto di potabilizzazione un prelievo in modo continuativo, nella misura di 600 l/s;

L'efficacia del presente accordo è subordinata all'approvazione degli organi competenti di tutti i soggetti sottoscrittori

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Art.2**

Con il presente accordo le Parti, *ognuna per quanto attiene la propria competenza*, intendono verificare la fattibilità di una soluzione progettuale, secondo gli articoli di seguito indicati.

**Art.3**

Il progetto prevede che sia realizzato un prelievo per uso idropotabile presso gli impianti AEM della Valle Orco: il prelievo acquedottistico potrà essere realizzato con derivazione diretta dal canale di restituzione dell'Impianto di Rosone, con le portate citate in premessa o dall'utilizzo di

prelievi da falda attualmente utilizzati per uso idroelettrico con le relative modifiche e integrazioni impiantistiche.

**Art.4**

Le Parti, ciascuna per le proprie competenze, si impegnano ad operare affinché le modalità, le condizioni ed i termini delle concessioni per uso idropotabile e di produzione di energia siano tra loro coordinate.

**Art. 5**

Le Parti si impegnano a procedere congiuntamente, anche attraverso i necessari incontri periodici di interazione, a mettere a punto la fattibilità dell'intervento. Solo a seguito di comprovata valutazione positiva delle Parti, si renderà possibile la stipula dell'accordo finale, atto a individuare gli adempimenti circa la realizzazione delle rispettive opere ed a disciplinare in modo definitivo i reciproci rapporti tecnico-economici, con adozione di specifico regolamento di esercizio, atto a sancire i compiti, le rispettive responsabilità di natura gestionale e le garanzie, tese a salvaguardare nel tempo la funzionalità del Sistema e dell'Impianto e gli oneri conseguenti.

Le Parti concordano di operare per addivenire a una valutazione definitiva in merito all'opportunità di attivare la fase realizzativa entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo preliminare.

**Art. 6**

Ai fini della verifica di fattibilità le Parti si impegnano a scambiare dati e informazioni ragionevolmente sufficienti. Le Parti si danno reciprocamente



atto che qualsiasi informazione e dato esse si scambieranno dovranno essere considerati come riservati. In particolare, le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza sull'accordo e su tutte le informazioni tecniche, finanziarie e relative a *know how*.

A tale proposito le Parti si danno reciprocamente atto che le informazioni e i dati dei quali ciascuna di esse venisse in possesso sono di esclusiva proprietà della Parte a cui ineriscono o da cui promanano e si impegnano a compiere ogni opportuna azione per assicurare che le informazioni siano diffuse ai soli dipendenti, dirigenti ed agenti strettamente necessari allo scopo di dare esecuzione al presente contratto e per assicurare che i medesimi rispettino la natura confidenziale delle informazioni.

Inoltre le Parti concordano che, al termine di validità e/o efficacia del presente accordo, ciascuna di esse restituirà all'altra tutti i documenti in suo possesso relativi alle informazioni di cui sopra, a meno che le stesse non siano già di dominio pubblico per motivo diverso dalla violazione della presente clausola o siano state divulgate per ordine di autorità giudiziaria o amministrativa.

Infine le Parti si impegnano reciprocamente a non utilizzare in alcun modo né in Italia né all'estero il *know-how* e le tecnologie di cui possano venire a conoscenza.

La diffusione di notizie tramite organi di informazione dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti; l'inosservanza del presente articolo comporterà la risoluzione automatica ed immediata del presente accordo.

**Art. 7**

Ciascuna Parte si farà carico delle spese sostenute per portare avanti tutte le attività di competenza previste in questo accordo relative allo svolgimento delle valutazioni di fattibilità tecniche, economiche e finanziarie.

**Art. 8**

Il presente accordo avrà efficacia dalla data di sottoscrizione e si intenderà automaticamente risolto, senza oneri, vincoli o responsabilità a carico delle Parti qualora, una volta conclusa positivamente la valutazione di fattibilità, le Parti non concludessero entro i 18 mesi successivi il contratto definitivo, avente per finalità e oggetto la disciplina della fase realizzativa e di esercizio del futuro assetto. Resta inteso che tale contratto definitivo - una volta stipulato - sostituirà interamente il presente accordo.

**Art. 9**

Il presente accordo potrà risolversi mediante recesso unilaterale esercitabile da ciascuna Parte, con o senza motivazione, con comunicazione scritta inviata all'altra parte anche prima della sua scadenza naturale, senza necessità di preavviso alcuno.

Il recesso dal presente accordo non comporta il sorgere di alcuna obbligazione o responsabilità, a qualsiasi titolo, a carico della Parte che lo esercita.

**Art. 10**

Nessuna delle Parti potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, il presente accordo o i diritti da esso derivanti senza il preventivo consenso scritto

dell'altra Parte.

**Art. 11**

Le Parti espressamente convengono che qualsiasi controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente accordo sarà di esclusiva competenza del Foro di Torino.

\* \_ \* \_ \*

Il presente atto, sarà registrato in caso d'uso, a spese della parte che ne avrà interesse.

AEM S.p.A.

[Redacted signature]

SMAT S.p.A.

[Redacted signature]

Autorità d'ambito n. 3 "Torinese"

[Redacted signature]



Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

(DG)

AI

p 992

Prot. n° 42 4 13

AD/M&S

Ill.mo Signore

Direttore Generale  
AEM Torino S.p.A.  
Via Bertola, 48  
10122 Torino TO

Torino, 20 LUG. 2006

si invia la copia di competenza dell'accordo per l'utilizzo plurimo degli impianti AEM in Valle Orco, debitamente sottoscritto da tutti i contraenti.

Cordiali saluti.

Amministratore Delegato

Allegato: c.s.

(orig Legale)